



***Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea Provinciale
(Art. 8 Statuto del PD del Trentino)***

approvato dall'Assemblea Provinciale il 20 luglio 2009

**Articolo 1
(Indizione dell'elezione)**

1. È indetta per il 25 ottobre 2009 l'elezione diretta dei componenti della Assemblea Provinciale e del Segretario del PD del Trentino.
2. Sarà cura della Commissione provinciale, di cui all'art. 2 trovare le modalità più opportune per informare tutti gli elettori del PD del Trentino.

**Articolo 2
(Commissione provinciale)**

1. Il Coordinamento Provinciale nomina entro il 30 luglio 2009 la Commissione Provinciale composta di 6 membri, in modo che sia garantita la massima rappresentatività, individuandone anche il presidente. Entro il 31 agosto la Commissione è integrata da un rappresentante di ciascun candidato Segretario
2. La Commissione provinciale cura l'attuazione del presente regolamento e lo svolgimento dell'elezione.
3. Il presidente è responsabile dell'organizzazione delle attività di voto.
4. La Commissione provinciale decide le proprie modalità di articolazione a livello territoriale.
5. Se richiesto emette circolari esplicative sull'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 3

Commissione di garanzia

1. La Commissione di garanzia di cui all'art. 24 dello Statuto provinciale decide sulle controversie sorte in fase di applicazione delle norme contenute nel presente regolamento e sul corretto e imparziale svolgimento dell'elezione.
2. Gli eventuali reclami o ricorsi possono essere presentati da ciascuno dei partecipanti alla votazione.
3. I reclami e i ricorsi relativi alla presentazione delle candidature devono essere presentati entro due giorni dalla decisione sulla loro ammissibilità.
4. I reclami e i ricorsi relativi alle operazioni di voto e alla proclamazione dei risultati devono essere presentati entro le 48 ore successive.
5. La Commissione di garanzia si pronuncia sulle questioni di cui ai commi 2, 3, 4 entro i tre giorni lavorativi successivi.

Articolo 4

(Ripartizione dei seggi per l'Assemblea)

1. Per garantire la rappresentatività territoriale, l'elezione dell'Assemblea avviene in quattro collegi: Trento, Lavis, Rovereto, Pergine, corrispondenti alle circoscrizioni per l'elezione della Camera dei Deputati.
2. I 64 componenti dell'Assemblea sono così ripartiti:
3. 18 seggi al collegio di Trento, 18 a Rovereto, 15 a Lavis, 12 a Pergine.
Un seggio aggiuntivo è attribuito al collegio di Pergine, da assegnare al rappresentante le minoranze linguistiche, in analogia con la Legge Elettorale che regola l'elezione del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento.

Articolo 5

(Candidature)

1. Le candidature alla carica di Segretario vanno presentate alla sede del PDT in via Brennero 246, Trento entro le ore 17 del 31 agosto 2009 unitamente ad una piattaforma programmatica e a un numero di firme di iscritti compreso tra 80 e 100, con almeno 10 firme per ogni collegio.

2. Le liste collegate al candidato Segretario vanno presentate alla Commissione provinciale entro le ore 17 del 30 settembre 2009.
3. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al doppio e non inferiore ai due terzi il numero dei componenti da eleggere nei rispettivi collegi, con arrotondamento all'unità superiore, qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. A pena di inammissibilità, le liste devono rispettare la parità di genere.
4. **ABROGATO**
5. Le liste devono essere corredate dalle sottoscrizioni di almeno 15 e non più di 25 iscritti nei rispettivi collegi.
6. Si possono candidare a segretario e a componente dell'Assemblea solo gli iscritti.
7. Nessuno può candidarsi in più di un collegio per l'elezione dell'Assemblea.
8. Le liste per l'Assemblea sono valide solo se accompagnate dai seguenti documenti sottoscritti:
 - a) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato;
 - b) nome o slogan identificativo della lista;
 - c) indicazione del candidato alla carica di Segretario che la lista sostiene, corredata dalla corrispondente dichiarazione di accettazione di quest'ultimo.
9. Gli iscritti possono sottoscrivere solo una candidatura di Segretario e una sola lista. Nel caso di sottoscrizioni dei medesimi iscritti a più candidati o a più liste, sono considerate nulle le firme allegate alla candidatura o alla lista presentata successivamente.

Articolo 6

(Confronto tra i candidati)

1. Ogni Circolo territoriale convoca la rispettiva Assemblea e promuove eventuali altre iniziative pubbliche per favorire il confronto tra i candidati e le loro proposte. Iniziative analoghe possono essere promosse anche tramite l'utilizzo delle reti di comunicazione telematica.
2. Tali iniziative avranno luogo dal 4 settembre fino a due giorni prima dello svolgimento dell'elezione.
3. Il Coordinamento Provinciale organizza un momento di confronto provinciale tra i candidati, gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico, da tenersi il giorno 4 ottobre 2009.

Articolo 7
(Disciplina della campagna elettorale)

1. Al fine di contenere i costi della campagna elettorale in vista delle elezioni di cui al presente regolamento, non è in ogni caso ammessa la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda elettorale su mezzi radiotelevisivi, testate giornalistiche o altri organi di stampa e informazione.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Commissione di garanzia vigila sul rispetto dell' autodisciplina della campagna elettorale, idonea ad assicurare condizioni di parità fra i candidati, con riferimento anche all'entità massima, alle modalità e alla documentazione delle spese, sulla base del Regolamento nazionale in vigore.
3. Nel regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinate le modalità con le quali è possibile rendere pubblici e diffondere gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, nonché discorsi svolti dai candidati.
4. Agli eventuali reclami relativi all'applicazione del presente articolo si applicano le procedure di cui ai ricorsi previsti dall'art. 3 del presente regolamento.
5. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di comunicazione eventualmente promosse unitariamente dalla Commissione Provinciale al fine di far conoscere ai cittadini le iniziative legate alla elezione del Segretario e dell'Assemblea del Partito Democratico.

Articolo 8
(Diritto al voto)

1. Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea provinciale tutti gli iscritti al Partito Democratico del Trentino, nonché tutte le elettrici e gli elettori che al momento del voto rientrano nei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3 dello Statuto, ovvero le elettrici e gli elettori che sono registrati nell'Albo degli elettori e delle elettrici del Partito Democratico, o che, prima di esprimere il proprio voto, sottoscrivano la richiesta di registrazione.

Articolo 9
(Procedimento elettorale)

1. Entro sette giorni dall'approvazione del presente regolamento la Commissione provinciale di cui al precedente art 2 nomina i responsabili del procedimento elettorale

per ogni collegio. La Commissione di garanzia, qualora riscontri irregolarità o elementi di turbativa nello svolgimento del procedimento, può, di sua iniziativa, revocare il mandato conferito, surrogando contestualmente il responsabile revocato.

2. Ciascun Circolo si attiverà per l'apertura dei seggi, avendo come riferimento quanto accaduto nella consultazione elettorale dell'8 giugno 2008. Di ogni seggio, viene definito e pubblicato su apposita sezione del sito web del PD del Trentino l'ambito territoriale, facendo riferimento alle circoscrizioni amministrative, ove esistenti, o alle vie e piazze in esso ricomprese, in modo da garantirne l'omogeneità complessiva.

3. I responsabili del procedimento nominano gli scrutatori per ciascun seggio e coordinano le attività necessarie a garantire il corretto svolgimento della consultazione. Un seggio è validamente costituito se formato da almeno 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.

4. Le schede di voto, in formato cartaceo, sono predisposte a cura dell'Commissione provinciale. Le schede contengono una colonna per ciascuna lista, all'interno della quale è segnato il nome e/o slogan identificativo, preceduta dal candidato alla carica di Segretario a cui è collegata dalla lista e lo spazio per esprimere fino a due preferenze.

5. Gli elettori possono esprimere il proprio voto con le seguenti modalità:

a) apponendo un unico segno sul simbolo della lista: in questo caso il voto verrà attribuito alla lista e automaticamente al segretario collegato alla lista;

b) esprimendo nell'ambito della stessa lista fino a due preferenze, una per genere. Le preferenze sono valide solo se è espressa una preferenza o, nel caso di due, sono una per genere, in caso contrario sono annullate e viene conteggiato solo il voto attribuito alla lista;

c) Sono considerate non valide le schede che presentino segni di votazione che ricadono all'interno di due o più colonne.

6. Lo scrutinio inizia subito dopo il voto dell'ultimo elettore presente nel seggio al momento della chiusura, prevista per le ore 22.00 e si conclude entro le ore 2.00 del giorno successivo; in caso contrario, tutto il materiale elettorale dovrà essere consegnato immediatamente presso la sede del Partito e affidato alla custodia della Commissione di Garanzia, che provvederà allo spoglio.

Articolo 10

(Assegnazione alle liste dei seggi per l'Assemblea)

1. Dopo aver ricevuto le schede e i fogli riepilogativi dello spoglio dei voti relativi all'elezione dell'Assemblea avvenuto in ciascun collegio, la Commissione provinciale procede al riparto dei seggi assegnati a ciascun collegio in base alla cifra elettorale di

ciascuna lista. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati al collegio più due, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire risulti superiore a quello dei seggi attribuibili al collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

2. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico provinciale.

3. La Commissione provinciale identifica quindi i gruppi di liste tra loro collegate che abbiano ottenuto nel complesso più del 5% dei voti validamente espressi in ambito provinciale. Con riferimento soltanto a tali gruppi di liste, computa la cifra elettorale provinciale, pari alla somma dei voti residuati alle rispettive liste di collegio, a seguito della assegnazione dei seggi in base al precedente comma 1.

4 La Commissione provinciale procede quindi alla assegnazione tra i gruppi di liste di cui al comma precedente dei seggi non ancora assegnati. A tal fine procede al riparto sulla base del metodo di cui al comma 1.

5. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono assegnati alle liste appartenenti al gruppo che abbiano la frazione residuata del quoziente più alta. Qualora tutti i suoi candidati siano stati eletti, i seggi spettanti vengono assegnati alle altre liste del gruppo secondo l'ordine dei rispettivi quozienti.

6. La Commissione provinciale procede alla assegnazione dei seggi riservati, come previsto dall'art. 4.

7. Il presidente della Commissione Provinciale, in conformità dei risultati accertati stesso dalla stessa, procede alla proclamazione degli eletti, assegnando il numero di seggi a cui ciascuna lista ha diritto ed all'interno della lista assegnando i seggi ai candidati che hanno raccolto il maggior numero di preferenze; nel rispetto della alternanza di genere:verrà dunque attribuito il primo seggio alla candidata / candidato che ha avuto il numero maggiore di preferenze il seggio successivo verrà assegnato alla candidata / candidato di genere opposto che avrà ottenuto il numero maggiore di preferenze e così a seguire; in caso di seggi in numero dispari, il seggio verrà attribuito alla candidata / candidato che a quel punto della graduatoria ha avrà il numero maggiore di preferenze.

Articolo 11 **(Regole sulla trasparenza)**

1. Il presente regolamento, unitamente a tutti i regolamenti integrativi previsti dagli articoli precedenti, è pubblicato in apposita sezione del sito web del PD del Trentino.

2. Nella sezione del sito web di cui al comma 1, sono altresì pubblicati, via via che si procede alla loro determinazione, costituzione o individuazione, i nomi dei componenti gli organi di cui al presente regolamento nonché il recapito presso cui è possibile indirizzare comunicazioni dirette agli organi medesimi, l'elenco dei candidati, l'elenco dei componenti i seggi elettorali ed ogni altro dato o documento identificato dalla Commissione Provinciale.
3. La Commissione Provinciale definisce le ulteriori disposizioni dirette a garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure dirette all'elezione della Assemblea.

Articolo 12

1. Il 25 ottobre, contestualmente all'elezione del segretario provinciale e dell'Assemblea provinciale, si elegge la quota di rappresentanza trentina nell'Assemblea Nazionale, di cui all'articolo 6 dello statuto del Partito Democratico del Trentino
2. La lista provinciale collegata a ciascun candidato segretario è presentata contestualmente alle liste per l'elezione dell'Assemblea provinciale.
3. Ciascuna lista è composta da un numero massimo di 10 candidati e si avvale delle sottoscrizioni degli iscritti che sostengono la candidatura del segretario cui è collegata.
4. Per le modalità di voto e quanto non previsto nello Statuto ed in questo regolamento, valgono le indicazioni previste per l'elezione dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 13 (Iscritti)

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per "iscritti" tutti coloro che si sono iscritti al Partito Democratico del Trentino ai sensi dell'articolo 2 del suo Statuto entro il 30 agosto 2009.